



**I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
E ISTITUTO S. BENEDETTO
CATANIA**

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA GIUSTO D.A. n. 755/GR. IX/S.S. del 12/11/1987

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 27 del Registro Data 29/12/2025	OGGETTO: Adozione del nuovo Statuto dell'IPAB "Casa di Riposo Mons. Ventimiglia – Istituto San Benedetto"
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di dicembre in Catania, nei locali dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo Mons. Ventimiglia e Istituto S. Benedetto", il Commissario Straordinario, Calvaruso Liborio, nominato con D.A. n. 17/Gab del 21/02/2024 e successivamente rinnovato con D.A. n. 55/Gab del 27/06/2024, D.A. n. 6/Gab del 31/01/2025 e D.A. n. 71/Gab del 21/07/2025, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario Direttore Dott. Alfio Magra ha proceduto ad adottare la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti:

- la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi" sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), tuttora parzialmente vigente in Sicilia;
- il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Regolamento di esecuzione della Legge sulle II.PP.A.B.;
- la L.R. 65/63 – contributi straordinari alle II.PP.A.B.;
- il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- la L.R. 71/82 – contributi alle spese del personale delle II.PP.A.B.;
- la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio-assistenziali;
- il D.P.R.S. 28/03/1987 – regolamento tipo per l'attuazione dei servizi socio-assistenziali;
- la L. n. 127/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi;
- la L.R. n. 19/1997 – criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;
- la L. n. 328/2000, art. 10 – principi per l'inserimento delle ex II.PP.A.B. nella rete dei servizi territoriali;
- il D.Lgs. n. 207/2001 – riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 19 del 22/12/2005, art. 21, comma 14, sui controlli degli atti deliberativi delle II.PP.A.B. siciliane;



**I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
E ISTITUTO S. BENEDETTO
CATANIA**

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA GIUSTO D.A. n. 755/GR. IX/S.S. del 12/11/1987

- la L.R. n. 22 del 16/12/2008, art. 14, concernente la nomina dei Commissari Straordinari delle II.PP.A.B..

Visto lo Statuto vigente dell'Ente approvato con D.P. Reg. 11/02/1995 e l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

Considerata la necessità di adeguare lo Statuto dell'Ente alla normativa vigente, secondo le linee guida di cui alla direttiva n. 803/2023 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali;

Preso atto dello schema del nuovo Statuto redatto dal Commissario Straordinario;

Ritenuto di dover procedere all'adozione del nuovo Statuto ai fini dell'avvio dell'iter previsto dalla nota 1606/GAB del 18/03/2025 e dalle disposizioni del Servizio 9 II.PP.A.B.;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;

DELIBERA

Di adottare lo schema del nuovo Statuto dell'IPAB "Casa di Riposo Mons. Ventimiglia – Istituto San Benedetto", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 per 10 giorni consecutivi.

Di trasmettere successivamente il provvedimento al Comune di Catania per l'acquisizione del parere del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Liborio Calvaruso)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Parere favorevole reso in ordine alla regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile.
Catania 09/12/2025

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(Dott. Alfio Magra)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale - Direttore, certifica che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, è stata pubblicata ed affissa all'albo Pretorio dell'IPAB.

Catania 09/12/2025

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(Dott. Alfio Magra)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



**I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA
E ISTITUTO S. BENEDETTO
CATANIA**

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA GIUSTO D.A. n. 755/GR. IX/S.S. del 12/11/1987

STATUTO

**IPAB Casa di Riposo Mons. Ventimiglia e
Istituto San Benedetto di Catania**

Approvato con delibera n. 27 del 29/12/2025

TITOLO I – Origine e scopo dell'Istituzione

Articolo 1 – Origine

- L'Opera Pia "Casa di Riposo Mons. Ventimiglia e Istituto San Benedetto" ha sede in Catania, Piazza Bovio n. 33.
- Essa trae origine dalla fusione dell'Opera Pia "Istituto Psichiatrico San Benedetto" con la "Casa di Riposo Mons. Ventimiglia", entrambe con sede legale in Catania, in forza del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 19/GR VIII SG dell'11 febbraio 1995.
- La "Casa di Riposo Mons. Ventimiglia" trae la sua primitiva origine da elemosine e contributi della carità cittadina e dal Real Dispaccio del 4 gennaio 1777 che ne approvò l'erezione; dalla donazione del 6 maggio 1777 presso il notaio Sarci B/ne San Giovanni di Palermo, con la quale Mons. Ventimiglia donò la propria "Casina di campagna con villa", nonché dalla successiva donazione del 23 febbraio 1788, sempre rogata dallo stesso notaio, con la quale il prelado destinò tutte le sue rendite a favore della Casa. Tali atti furono confermati dal testamento dell'8 aprile 1797 rogato dal notaio Antonio Cesarelli di Palermo. Tale posizione giuridica trova conferma nell'atto dichiaratorio n. 755 del 12 novembre 1987 dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali, che adegua l'Ente alla normativa della Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22.
- L'"Istituto Psichiatrico San Benedetto" trae la sua origine dai mezzi lasciati dal N.H. Benedetto Marino Platania, giusto testamento olografo del 2 febbraio 1919, pubblicato il 13 maggio 1927 al n. 6122, ed eretto in Ente Morale con Decreto Reale del 17 aprile 1930. Successive modifiche alle tavole di fondazione furono approvate con delibera n. 3 del 19 febbraio 1972, ratificata dal C.P.A.B.P. nella seduta del 10 marzo 1972 n. 2160. Tale posizione giuridica trova conferma nell'atto dichiaratorio n. 853 del 4 novembre 1988 dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali, in conformità alla Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Articolo 2 – Finalità

L'Opera Pia, nata dalla fusione, per meglio attuare le volontà dei rispettivi fondatori e benefattori, si articola in due dipartimenti:

- **Primo Dipartimento:** Assistenza agli anziani;
- **Secondo Dipartimento:** Assistenza a minorati psichici, neurolesi e motulesi.

Non possono essere ricoverate, né accedere ai servizi, persone affette da malattie infettive o da gravi turbe mentali che rendano impossibile la vita comunitaria, sino a quando l'Ente non abbia predisposto idonei locali e servizi dedicati.

Articolo 3 – Mezzi economici

L'Ente provvede alle proprie finalità mediante:

- le rendite del patrimonio derivante dai beni unificati delle due opere pie originarie;
- i proventi delle rette di degenza e di altri servizi;
- i contributi, sussidi ed elargizioni concessi dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche o giuridiche;
- altre entrate derivanti da attività patrimoniali o gestionali compatibili con le finalità istituzionali.

Articolo 4 – Libertà religiosa

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati.

Ciascuno di essi ha diritto di essere assistito dal ministro del culto cui appartiene.

TITOLO II – Organi dell’IPAB

Articolo 5 – Organi dell’Ente

Sono organi dell’IPAB:

1. **Di governo:** il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
2. **Di gestione amministrativa:** il Segretario;
3. **Di controllo:** il Revisore dei Conti.

CAPO I – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6 – Composizione e nomina

L’IPAB è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, così designati:

- uno dall’Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- uno dall’Arcivescovo Metropolitano di Catania;
- uno dal Sindaco del Comune di Catania.

Essi sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel campo amministrativo, sociale o assistenziale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Sia il Presidente sia i Consiglieri possono essere rieletti una sola volta consecutiva.

I Consiglieri svolgono la loro funzione a titolo gratuito; è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo la normativa vigente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso e

comunicata all'Autorità tutoria regionale.

Articolo 7 – Compiti

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo, indirizzo e vigilanza dell'Ente.

Definisce gli obiettivi, i programmi e le priorità dell'IPAB, esercita il controllo sull'azione amministrativa e verifica i risultati conseguiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- elegge, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vicepresidente e ne può deliberare la revoca;
- nomina e revoca il Segretario e il Revisore Unico dei Conti;
- approva gli indirizzi generali, i piani e i programmi di attività dell'Ente;
- individua e assegna le risorse economiche, materiali e umane necessarie al perseguimento dei fini istituzionali;
- verifica periodicamente l'azione amministrativa e adotta i provvedimenti conseguenti;
- approva il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- approva le rette o tariffe per la fruizione dei servizi dell'Ente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione o la dismissione di beni mobili e immobili;
- adotta modifiche statutarie e regolamenti interni;
- approva la dotazione organica del personale e i relativi piani di assunzione;
- autorizza la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, istituti di credito, enti religiosi, associazioni di volontariato o altre organizzazioni affini;
- autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni;
- affida il servizio di tesoreria dell'Ente;
- autorizza il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- autorizza la contrazione di mutui e l'assunzione di spese che impegnino più esercizi finanziari;
- nomina o designa i rappresentanti dell'Ente presso altri organismi pubblici o privati;
- autorizza la stipulazione di contratti e convenzioni pluriennali;
- adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio nei casi di necessità e urgenza, informandone tempestivamente il Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile.

Il Consiglio può affidare incarichi specifici o settori di attività a singoli Consiglieri, nonché avvalersi di consulenze tecniche esterne, previa motivazione. Esercita, inoltre, ogni altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Articolo 8 – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro dieci (10) giorni dalla notifica del decreto di ricostituzione, su convocazione del Presidente uscente.

Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano, si procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese o ogniquale volta se ne ravvisi la necessità, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno tre (3) giorni prima della data della riunione.

La convocazione può essere richiesta da almeno due Consiglieri o dal Segretario, e in tal caso il Presidente deve procedere entro tre giorni.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche 24 ore prima della seduta, con qualsiasi mezzo idoneo.

La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è ammessa solo con il consenso unanime dei Consiglieri presenti.

Ciascun Consigliere e il Presidente hanno diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del mandato. I cittadini possono prendere visione dei provvedimenti adottati secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.

Articolo 9 – Sedute e votazioni

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due Consiglieri, del Presidente e del Segretario.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono:

- a scrutinio palese, salvo richiesta di voto per appello nominale da parte del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- a scrutinio segreto, quando riguardano persone o cariche.

I Consiglieri non possono partecipare alla discussione o deliberazione di atti nei quali abbiano un interesse personale, o lo abbiano il coniuge, parenti o affini fino al quarto grado.

Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa deliberazione del Consiglio per argomenti di interesse generale.

Il Consiglio può invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esterni per acquisire chiarimenti o pareri su specifici argomenti.

Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, che sono firmati dal Presidente o dal Vicepresidente. In caso di assenza del Segretario, il verbale è redatto dal Consigliere meno anziano di età.

Articolo 10 – Competenze dei Consiglieri

Ogni Consigliere partecipa attivamente alla vita dell'Ente, potendo visitare le strutture, prendere visione dell'andamento dei servizi e proporre al Presidente eventuali provvedimenti o iniziative.

Per l'espletamento delle proprie funzioni può richiedere al Segretario copia di atti e documenti inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell'Ente.

Articolo 11 – Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, e decadono se già nominati, coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dalle leggi regionali vigenti in materia di IPAB.

Articolo 12 – Decadenza e revoca

Decadono dalla carica gli amministratori che incorrono in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge e non la rimuovano entro 30 giorni dalla contestazione.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio, previa contestazione e possibilità di presentare controdeduzioni entro 30 giorni.

Ogni Consigliere può essere revocato dall'organo che lo ha designato in caso di gravi inadempienze o irregolarità accertate.

Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio, che le trasmette all'organo designante per la sostituzione.

Il Consigliere subentrante resta in carica per la parte residua del mandato.

I membri decaduti non possono essere rinominati fino alla scadenza del Consiglio che ne ha deliberato la decadenza.

Articolo 13 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dall'Autorità tutoria regionale nei casi previsti dalla legge, oppure in caso di dimissioni contemporanee di due terzi dei componenti.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto a comunicare tempestivamente il verificarsi di tali condizioni agli organi competenti.

Novanta (90) giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente avvia le procedure per il rinnovo del Consiglio. In caso di inadempienza, vi provvede il Segretario.

CAPO II - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Articolo 14 – Il Presidente

1. Il **Presidente** rappresenta legalmente l'Ente nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. Egli:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - c) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile;
 - d) vigila sul buon andamento dei servizi e sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - e) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Ente verso l'esterno;
 - f) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio;
 - g) esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge o dal presente Statuto.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente risponde al Consiglio del proprio operato e ne attua le direttive.

Articolo 15 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Vicepresidente assume le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Vicepresidente esercita inoltre le funzioni che il Consiglio o il Presidente gli affidano con apposita deliberazione.

Articolo 16 – Il Segretario

1. Il **Segretario** è il funzionario preposto al supporto amministrativo e tecnico-contabile dell'Ente.
2. È nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce i compiti, la durata dell'incarico e il trattamento economico, in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti interni.
3. Il Segretario:
 - a) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante;
 - b) redige, sottoscrive e custodisce i verbali delle sedute e i registri ufficiali dell'Ente;
 - c) cura la corretta istruttoria degli atti e dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio;
 - d) sovrintende all'attività amministrativa, alla tenuta degli archivi e al protocollo;
 - e) assicura la regolarità formale e la legittimità degli atti dell'Ente;
 - f) collabora con il Presidente nella predisposizione dei bilanci, dei programmi e delle relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - g) esprime pareri di legittimità sugli atti deliberativi, quando richiesto;
 - h) cura l'attuazione degli adempimenti di trasparenza, pubblicità e anticorruzione previsti dalla normativa vigente.
4. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente e opera nel rispetto delle direttive del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di segreteria possono essere affidate temporaneamente ad altro dipendente dell'Ente, designato dal Presidente.
6. Il Segretario può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per gravi inadempienze o accertata inidoneità, previa contestazione e contraddittorio.

TITOLO III – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili derivanti dai lasciti dei fondatori e da successive donazioni;
 - b) rendite, titoli e altri valori patrimoniali;
 - c) ogni altro bene acquisito a qualsiasi titolo.
2. I beni immobili e mobili di particolare valore storico, artistico o economico sono vincolati alla loro specifica destinazione e non possono essere alienati senza l'autorizzazione dell'Autorità tutoria competente.
3. Il Consiglio di Amministrazione cura la conservazione, la valorizzazione e la redditività del patrimonio, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente.

Articolo 18 – Entrate e spese

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
 - le rendite del patrimonio;
 - le rette di ricovero e i proventi dei servizi;
 - i contributi, sovvenzioni e sussidi pubblici o privati;
 - le donazioni, i lasciti e ogni altra entrata eventuale o straordinaria.
2. Le spese riguardano:
 - il personale;
 - il mantenimento e il funzionamento delle strutture;
 - le attività assistenziali, sociali e sanitarie;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
 - ogni altro onere connesso alle finalità istituzionali.
3. Nessuna spesa può essere disposta senza la preventiva copertura finanziaria e senza regolare deliberazione del Consiglio.

Articolo 19 – Bilanci e contabilità

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente e dal parere del Revisore dei Conti.
3. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, previa relazione del Revisore dei Conti.
4. Entrambi i documenti sono trasmessi all'Autorità tutoria nei termini di legge.
5. La gestione contabile si uniforma alla normativa vigente per le IPAB e agli eventuali regolamenti interni di contabilità.

Articolo 20 – Rette di ricovero

1. Le rette di ricovero sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei costi effettivi di gestione e nel rispetto delle direttive regionali.
2. Possono essere previste riduzioni o esenzioni parziali o totali per soggetti economicamente svantaggiati, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo accertamento delle condizioni economiche dell'interessato.
3. Le rette e le modalità di pagamento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Articolo 21 – Donazioni, lasciti ed eredità

1. L'Ente può accettare donazioni, lasciti o eredità, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, autorizzazione dell'Autorità tutoria.
2. I beni e le somme ricevuti con vincolo di destinazione sono impiegati esclusivamente per lo scopo indicato dal donante o dal testatore.
3. Le donazioni non onerose possono essere accettate con deliberazione del Presidente, da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 22 – Convenzioni e collaborazioni

1. L'Ente può stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, organizzazioni di volontariato, fondazioni e associazioni, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e devono contenere la disciplina dei rapporti giuridici, economici e organizzativi tra le parti.
3. Le collaborazioni con soggetti terzi devono sempre rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Articolo 23 – Personale

1. Il personale dell'Ente è assunto e gestito nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro applicabili.
2. L'organico è determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle esigenze dei servizi e alle disponibilità finanziarie.
3. Il personale è tenuto all'osservanza dei doveri di diligenza, riservatezza e correttezza, ed è soggetto a responsabilità disciplinare secondo le norme vigenti.
4. Il Presidente, avvalendosi del Segretario, sovrintende alla gestione del personale e cura l'applicazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le modifiche entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte dell'Autorità tutoria regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio.

Articolo 25 – Scioglimento dell'Ente

1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Ente, deliberato o disposto secondo le norme vigenti, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Autorità tutoria regionale, ad altro Ente pubblico o privato senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe di assistenza e beneficenza, preferibilmente nel territorio della città di Catania.
2. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte degli organi competenti.
2. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni statutarie e regolamentari incompatibili con il presente testo.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), alla legislazione statale e a quella della Regione Siciliana.